



Equitalia

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Acquisti

Prot. n. 2017/8466

DISPOSIZIONE N. 16 DEL 19/01/2017

Oggetto: Proroga del contratto prot. nr. 2016/13474 - CIG nr. 6436288061, tra Equitalia S.p.A. e PUNTO SERVICES SRL, per lo svolgimento dei servizi di pulizia, fornitura di materiale igienico sanitario e smaltimento rifiuti per le sedi di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (ex Equitalia Centro S.p.A.) in Sardegna.

Determina a contrarre, ex art. 11, comma 2 del d. lgs 163/2006 e s.m.i.

PREMESSE

Fra Equitalia S.p.A. (in nome e per conto di Equitalia Centro S.p.A., ora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) e la S.r.l. Punto Services è stato sottoscritto, in data 17/03/2016, il contratto prot. nr. 2016/13474 - CIG nr. 6436288061 per lo svolgimento dei servizi di pulizia, fornitura di materiale igienico sanitario e smaltimento rifiuti per le sedi in Sardegna (d'ora in avanti *Servizio*), per il valore complessivo di € 120.159,90, oltre IVA, avente durata di 10 mesi con scadenza al 31/01/2017.

Detto contratto, sottoscritto ad esito della RdO nr. 1006738, autorizzata con la Determina a contrarre del Responsabile della Funzione Acquisti nr. 212 del 30/10/2015 – prot. nr. 2015/44211, era stato proposto dalla Funzione Logistica e Infrastrutture (d'ora in avanti *Funzione*) in qualità di “*affido ponte*” per l'approvvigionamento dei nuovi servizi vista l'impossibilità di attivare gli stessi entro la scadenza del contratto in essere effettuandone l'acquisito attraverso adesione alla nuova Convenzione Consip Facility Management 4 (d'ora in avanti *Convenzione FM4*), la cui procedura di affidamento avrebbe dovuto concludersi entro il I° quadrimestre del 2016, .

In considerazione dell'ulteriore dilatazione dei tempi di conclusione della procedura di affidamento della *Convenzione FM4* al II° trimestre 2017, come evidenziata da Consip nella *scheda riassuntiva* dell'iniziativa presente in *acquistinretepa.it* e dell'imminente scadenza al 31/01/2017 del contratto prot.

nr. 2016/13474, ripresentandosi l'impossibilità di aderire alla *Convenzione FM4* ed attivare i servizi in tempo utile per la scadenza del contratto in essere, la *Funzione* ha proposto, nelle more che venisse resa pienamente operativa la *Convenzione FM4*, la stipula di un nuovo contratto in qualità di nuovo affidamento "*ponte*", per la durata di 11 mesi decorrenti dal 01/02/2017, come da strategia acquisitiva concordata con la U.O. Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Contratti, al fine di allineare al 31/12/2017 tutte le scadenze degli affidamenti temporanei aventi ad oggetto i servizi di Facility Management per la Sardegna.

La stipula del nuovo contratto è stata autorizzata con la Determina a contrarre del Responsabile della Funzione Acquisti nr. 247 del 10/11/2016 – prot. nr. 2016/83525, per l'importo massimo di € 152.773,07, oltre IVA, in forza della quale, in pari data, è stata inserita, nella piattaforma *acquistinretepa.it*, la RdO nr.1388775, con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 05/12/2016.

Alla data della presente la Commissione ha effettuato l'apertura delle buste tecniche telematiche e la verifica del loro contenuto; sono in corso le attività per la definizione di un provvedimento di esclusione di un concorrente per l'incompletezza della sua offerta tecnica rispetto alle prescrizioni contenute nella documentazione di procedura, alla cui conclusione è previsto siano avviati i lavori di esame e valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti in gara per l'attribuzione dei relativi punteggi. Pertanto, i tempi tecnici, tenendo in particolare conto: la numerosità dei soggetti partecipanti alla procedura (nr. 10), i lavori della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte, il procedimento di verifica delle offerte che potrebbero risultare anormalmente basse e la verifica dei requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, non consentiranno, con tutta evidenza, alla Società aggiudicataria il regolare e tempestivo avvio dei servizi entro il 31/01/2017, data di scadenza del contratto in corso.

Valutato altresì che i servizi in argomento sono ritenuti essenziali per consentire lo svolgimento delle ordinarie attività del personale anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la *Funzione*, verificate in



proposito anche le previsioni della Funzione Acquisti sui tempi di conclusione della procedura e la disponibilità del Fornitore a proseguire nell'erogazione dei servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, con la Richiesta di Acquisto (d'ora in avanti *RdA*) nr. 2016/0621 ha formalizzato la proposta di proroga del contratto prot. nr. 2016/13474 - CIG nr. 6436288061, per la durata di 2 mesi, stimati necessari per la conclusione della *RdO* e la stipula del nuovo contratto, fatto salvo il recesso anticipato con preavviso di 30 giorni, in caso di aggiudicazione della procedura in corso, a pari termini e condizioni del contratto in essere, per un incremento del valore contrattuale massimo di € 24.388,30, oltre IVA, di cui € 445,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così composto:

Tabella: Dettaglio incremento valore contrattuale massimo

Servizi	Incremento valore contrattuale massimo
Pulizie Area Uffici <i>a canone standard medio</i>	€ 15.713,10
Pulizie Aree Tecniche <i>a canone standard basso</i>	€ 4.742,40
Pulizie straordinarie <i>ad extra canone</i>	€ 2.890,00
Smaltimento toner <i>ad extra canone</i>	€ 148,20
Smaltimento rifiuti ingombranti <i>ad extra canone</i>	€ 75,20
Trasporto rifiuti speciali non pericolosi <i>ad extra canone</i>	€ 374,00
Totale	€ 23.942,90
Oneri per la sicurezza	€ 445,40
Totale complessivo	€ 24.388,30

Dato il carattere di eccezionalità dell'istituto della proroga, l'iniziativa non risulta pianificata.

Tutte le strutture competenti hanno validato la *RdA*.

CONSIDERAZIONI

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile *ratione temporis* in forza anche di quanto chiarito dall'ANAC con comunicato del Presidente dell'11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Le Società del Gruppo, in virtù della loro natura di organismo di diritto pubblico, sono soggette, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture") e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La procedura sarà espletata da Equitalia S.p.A. in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in forza del contratto di servizi stipulato fra le stesse, in base al quale Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ha conferito ad Equitalia S.p.A. specifica delega per l'espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante in fase di affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006.

In vista della scadenza del contratto prot. 2016/13474 stabilita al 31/01/2017, la *Funzione* ha manifestato l'esigenza che la durata del contratto stesso sia prolungata di 2 mesi fino al 31/03/2017.

La richiesta si fonda sui seguenti presupposti:

- i servizi di pulizia, fornitura di materiale igienico sanitario e smaltimento rifiuti sono indispensabili al fine di mantenere e garantire la piena funzionalità e fruibilità degli immobili nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Equitalia deve pertanto garantire i suddetti servizi, senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi e disservizi, sino all'attivazione della nuova *Convenzione FM4*, la cui stipulazione ed attivazione, è stata più volte posticipata alle scadenze meglio specificate nelle superiori *Premesse*;
- sul portale *acquistinretepa.it*, allo stato, è segnalato che la conclusione del procedimento afferente all'affidamento della nuova *Convenzione FM4* è prevista entro il II° trimestre 2017, salvo ulteriore proroghe;
- nelle more dell'attivazione della *Convenzione FM4*, in forza della Determina a contrarre nr. 247 del 10/11/2016 – prot. nr. 2016/83525, è stata lanciata, in data 10/11/2016, la RdO nr. 1388755, con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 05/12/2016 e finalizzata alla stipula di un contratto avente durata di 11 mesi a far data dal 01/02/2017;

- alla data della presente la Commissione ha effettuato l'apertura delle buste tecniche telematiche e la verifica del loro contenuto e sono in corso le attività per la definizione di un provvedimento di esclusione di un concorrente per l'incompletezza della sua offerta tecnica rispetto alle prescrizioni contenute nella documentazione di procedura, alla cui conclusione è previsto siano avviati i lavori di esame e valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti in gara. Pertanto, i tempi tecnici, tenendo in particolare conto: la numerosità dei soggetti partecipanti alla procedura (nr. 10), i lavori della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi, il procedimento di verifica delle offerte che potrebbero risultare anormalmente basse e la verifica dei requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, non permetteranno il tempestivo e regolare avvio dei servizi entro il 31/01/2017, data di scadenza del contratto in corso.

Sulla base dei presupposti su indicati è possibile considerare la proroga richiesta alla stessa stregua di un "proroga tecnica".

Detta proroga, è un istituto che costituisce un'eccezionale deroga alle disposizioni normative ordinarie in materia di affidamento di contratti pubblici, essendo consentito, esclusivamente, al ricorrere di particolari condizioni.

In proposito, si rammenta che, con la deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2014, l'ANAC ha avuto modo di chiarire che "il ricorso all'istituto della proroga tecnica è ammesso quando l'Amministrazione, a seguito di un imprevisto prolungamento dell'iter di gara tempestivamente bandita, prolunga oltre la scadenza il contratto in essere fino all'individuazione del nuovo contraente". Ciò in quanto lo spostamento in avanti del termine contrattuale deve essere causato da fattori del tutto esterni (cfr. CdS, Sez. V, nr. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, nr. 251/2012; vedi anche Deliberazione Avcp nr. 86/2011), che non coinvolgano la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, poiché comporta un affidamento del contratto in via diretta senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica (cfr., ex multis, CdS, Sez. V, nr. 2882/2009: la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva

necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”; in tal senso si è espressa anche l’AVCP - ora ANAC - con le deliberazioni nnrr. 86/2011 cit. e 69/2011).

I giudici amministrativi hanno avuto modo di precisare che “la legislazione vigente, partendo dal presupposto che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato, non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica” (Cfr. Consiglio di Stato sez V nr. 215/2011; Consiglio di Stato, sez. III, nr. 3580/2013; Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia nr. 188/2015).

Nel richiamare oltre alla giurisprudenza di cui sopra, anche le indicazioni fornite con le deliberazioni AVCP (ora ANAC) nr. 86/2011 e nr. 69/2011; ANAC nr. 1 del 29 gennaio 2014 e le sentenze CdS, Sez. V, nr. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, nr. 251/2012; CdS, Sez. V, nr. 2882/2009, si è indotti a confermare che l’istituto della proroga tecnica sia senz’altro applicabile al caso di specie, considerato che, dalle circostanze sopra evidenziate, emergono:

- sia la sussistenza delle condizioni particolari prescritte, ovvero i “fattori esogeni al volere della Stazione appaltante”, riconducibili da un lato al grave ed imprevedibile differimento dell’attivazione della *FM4*, causato dal prolungamento delle operazioni di gara indette dalla Consip medesima, che ha condizionato l’avvio della procedura per la pubblicazione della RdO nr. 1388755, che determina l’impossibilità di addivenire alla stipulazione del nuovo contratto ed al conseguente avvio dei servizi alla data del 31/01/2017, data di scadenza del contratto in essere, e dall’altro dalla concomitanza dello svolgimento della procedura con le festività di fine anno, che comportano inevitabili ritardi nell’esecuzione delle fasi procedurali, aggravati dalla numerosità dei partecipanti alla procedura;

- sia la sussistenza del requisito dell'effettiva necessità di dover assicurare i servizi nelle more del reperimento del nuovo contraente al fine di garantire, considerata la loro natura, la salvaguardia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, nelle more della conclusione della procedura di RdO, è possibile dare luogo alla prosecuzione della durata del contratto in essere agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nello stesso, per il periodo di 2 mesi così come valutato strettamente necessario per addivenire a detta conclusione, sulla base di un proroga tecnica con un incremento massimo del valore contrattuale pari ad € 24.388,30 oltre I.V.A., di cui euro 445,40 per oneri della sicurezza da rischi interferenti.

Nell'atto con il quale sarà formalizzata la prosecuzione del contratto, dovrà essere prevista la facoltà di recesso anticipato esercitabile da Equitalia S.p.A. in caso di aggiudicazione della procedura corso, fatta salva la sola preventiva comunicazione al Fornitore con un preavviso di 30 giorni.

Ai fini della sottoscrizione dell'atto dovranno prevedersi l'integrazione delle garanzie e la dimostrazione della validità delle coperture assicurative fornite all'atto del contratto oggetto di proroga.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

il Responsabile della Funzione Acquisti

in base ai poteri conferiti dal Direttore Generale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. con Procura speciale del 05/07/2016, Rep. n. 41.771 e Racc. n. 23.593 per atti Notaio Marco De Luca

DISPONE

che, nelle more della conclusione della Procedura di cui alla RdO nr. 1388755, onde garantire la continuità dei servizi senza soluzione di continuità, Equitalia S.p.A. provveda, in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., alla proroga del contratto prot. nr. 2016/13474 - CIG nr. 6436288061 sottoscritto fra la Equitalia medesima e la S.r.l. Punto Services per lo svolgimento dei servizi di pulizia, fornitura di materiale igienico sanitario e smaltimento rifiuti per le sedi in Sardegna avente scadenza il 31/01/2017.

All'uopo stabilisce che:

- la durata temporale della proroga è di 2 mesi a decorrere dal 01/02/2017;
- i servizi dovranno essere effettuati nel rispetto degli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nel contratto prot. nr. 2016/13474;
- l'incremento massimo del valore contrattuale per il periodo di proroga è pari ad € 24.388,30, oltre IVA di cui euro 445,40 per oneri della sicurezza da rischi interferenti. Il relativo dettaglio è indicato nella tabella riportata nelle superiori Premesse alle quali si fa rimando;
- i corrispettivi effettivi maturati dal Fornitore durante il periodo di proroga saranno determinati a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione;
- nell'atto di proroga dovrà essere prevista la facoltà di recesso anticipato esercitabile da Equitalia S.p.A. in caso di aggiudicazione della procedura corso, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno al Fornitore e fatta salva la sola preventiva comunicazione al Fornitore con un preavviso di 30 giorni;
- l'atto di proroga dovrà avere la medesima forma del contratto prot. nr. 2016/13474 e dovrà essere sottoscritto dalle parti con firma digitale;
- ai fini del perfezionamento della proroga, dovrà essere acquisita dal Fornitore idonea documentazione attestante apposita integrazione della garanzia definitiva prestata all'atto della sottoscrizione del contratto prot. nr. 2016/13474 e la validità della polizza assicurativa a suo tempo prestata;
- il Responsabile del Procedimento è Pierluigi Chiattelli e il Direttore dell'esecuzione è Paolo Vola;

Firmato digitalmente

Il Responsabile

Stefano Carosi |